

Come ormai noto la Corte Costituzionale con la sentenza ablativa n. 70/2015 ha giudicato **incostituzionale** il blocco della perequazione delle pensioni operato – in riferimento agli anni 2012/2013 -- dall'art. 24, comma 25, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dell'art. 1, comma 1, della legge n. 214/2011.

La predetta norma pertanto è da ritenersi abrogata perché in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici, riferita alla perequazione ovvero alla **conservazione del potere di acquisto** della pensione nel tempo.

All'abrogazione della norma consegue il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici alla ricostituzione della propria pensione **sulla base della normativa previgente**, e cioè alla restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto dal 2012 in poi, al ricalcolo della pensione che tenga conto del montante maturato, all'attribuzione degli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Non appena si è avuta notizia che il Governo con un decreto-legge – palesemente incostituzionale – si apprestava a dare immediata, ma parziale applicazione della sentenza n. 70/2015 C.C., si è provveduto in data 29 maggio, con apposito messaggio, a richiamare l'attenzione del Capo dello Stato On. Mattarella sull'art. 36, comma 2 della Costituzione secondo il quale la competenza ad assumere eventuali iniziative legislative in seguito a sentenze della Corte **non è del Governo, ma del Parlamento**. Il Decreto Legge pertanto non poteva essere emanato!

Malgrado ciò, sulla G.U. è stato pubblicato il Decreto Legge 21 maggio 2015 n. 65 e al tempo stesso, presentato per la conversione in legge alla Camera dei Deputati e assegnato alla XI Commissione, Lavoro pubblico e privato.

Stante la situazione determinatasi e ravvisata l'esigenza di un ulteriore intervento, questa volta in **sede parlamentare**, è stato predisposto un apposito documento, che è stato immediatamente notificato all'On. Cesare Damiano, Presidente della XI Commissione, ai Vice Presidenti, nonché a tutti i parlamentari della suddetta Commissione.

L'importanza del documento presentato, per le considerazioni svolte, merita di essere sottoposto all'attenzione di tutti i nostri associati e pertanto se ne trascrive il testo integrale, unitamente alla lettera di accompagnamento, con la quale è stato anche chiesto di essere "auditi" dalla Commissione Parlamentare.

Per quel che riguarda le iniziative individuali, **allo stato**, si ritiene di **sospendere** l'ulteriore invio delle diffide programmate e di cui alla precedente nota, datata 19 maggio 2015. È opportuno, infatti, attendere l'iter del Decreto legge di cui trattasi, ed il testo definitivo che scaturirà dalla sua conversione in legge.

**Di seguito la documentazione citata**

Prot. n.25/pm

Roma 29 maggio 2015

**Al Presidente On. Cesare Damiano,  
Ai Vice Presidenti On.li Renata Polverini e Walter Rizzetto  
Agli Onorevoli componenti la XI Commissione  
Lavoro Pubblico e Privato  
CAMERA DEI DEPUTATI**

**Oggetto: esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015 e conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015.**

La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa degli interessi di pensionati titolari del diritto alla esecuzione, da parte delle Amministrazioni Pubbliche eroganti, della sentenza della Corte Costituzionale richiamata in oggetto, chiede a codesta Commissione di valutarne le motivazioni che non sono state richiamate compiutamente dal Governo nella Relazione presentata al Parlamento per la conversione del decreto-legge n. 65/2015, ed in particolare quelle relative ai principi di diritto dichiarati contro l'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti.

Ciò al fine di ricercare una soluzione legislativa diversa dalla riformulazione con effetto retroattivo della disposizione di legge dichiarata incostituzionale allestita dal Governo, di cui all'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) del citato decreto-legge, la quale consenta di evitare l'instaurarsi di un contenzioso temerario per la Pubblica Amministrazione chiamata in giudizio, fonte di discredito per lo Stato e estremamente costoso in termini sociali e politici.

Si confida nell'attenzione di codesta Commissione, alla quale viene affidato dalla scrivente il documento allegato, restando a disposizione per una Audizione, che con la presente viene richiesta e la Presidenza riterrà opportuno di consentire nell'ambito dei rapporti con le Organizzazioni sindacali in materia di diritti costituzionali connessi al rapporto previdenziale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(Tommaso Testa)

Allegato composto da due parti  
Interconnesse A e B

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Antonio Tombesi)

Allegato

A) Il valore dei principi costituzionali dichiarati dalla sentenza n.70/2015 impone il ripristino della perequazione automatica azzerata.

Il nucleo della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che assume valore determinante per i lavoratori dipendenti e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei loro diritti individuali e collettivi, è formato dalla motivazione finale sulla incostituzionalità dell'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS e per gli anni 2012/2013, così come risulta espressa al punto 10 della sentenza stessa:

*“Risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma Costituzione). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. L'azzeramento della perequazione automatica disposta dalla norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti”.*

Tali termini sono indicati anche ai punti 8 e 9 delle considerazioni in diritto svolte nella sentenza, mentre al punto 4 viene significato, in via preliminare, il motivo per cui l'intervento riduttivo del potere d'acquisto delle pensioni non riveste natura tributaria. (nota n.1)

Una volta chiariti i canoni di riferimento per l'applicazione di una prestazione di natura tributaria quale prelievo coattivo finalizzato all'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato o a fornire copertura a pubbliche spese, la sentenza si esprime sull'azzeramento della perequazione automatica, dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione. (nota n.2)

Una sintesi del percorso logico seguito dalla Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza può essere, con riferimento ai punti sopra richiamati, così esposta:

- 1) La sentenza n. 70/2015 non ha carattere estemporaneo ma è inserita in un quadro giurisdizionale formatosi nel tempo e produttivo di moniti purtroppo non raccolti dal legislatore, reiterati ancora una volta dalla Corte.
- 2) La valutazione in sentenza delle conseguenze finanziarie, derivanti dall'effetto di ripristino della indicizzazione negata alle pensioni di livello irragionevolmente basso, giudicata incostituzionale, esula dalla funzione di garanzia esercitata dalla Corte.
- 3) Il principio costituzionale di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la limitano esigono un indefettibile raccordo con la capacità contributiva dei cittadini a concorrere secondo criteri di progressività alla spesa pubblica con risorse raccolte dall'imposizione delle prestazioni tributarie, di cui la Corte indica i canoni di riferimento.
- 4) Ogni volta che si profila l'esigenza di un risparmio di spesa, il legislatore nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, è obbligato ad un corretto bilanciamento d'interessi fra i cittadini al fine di evitare l'intervento correttivo della Corte.
- 5) L'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti ha intaccato i diritti connessi al rapporto previdenziale, fondati sugli inequivocabili parametri costituzionali indicati dalla Corte.

Alla sentenza le Pubbliche Amministrazioni erogatrici della perequazione automatica pensionistica da essa ripristinata, sono obbligate a dare esecuzione corrispondendola ai titolari di trattamenti previdenziali, senza nessun obbligo di richiesta individuale.

B) Il tentativo del Governo di interporre all'esecutività della sentenza n. 70/2015 l'art.1 del D.L. n. 65/2015 non può essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione.

Dovrebbe risultare ovvio, ma non lo consente tale decreto-legge, affermare che una volta dichiarata incostituzionale la disposizione di legge censurata non può essere né riproposta, né interpretata o peggio ancora riformulata con altre parole.

Il decreto-legge n. 65/2015 e in particolare l'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) integra, affermando invece di

rispettarla, il tentativo di aggirare la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale e va pertanto espunto dal Parlamento in sede di conversione in legge.

Una sua approvazione o comunque una sua riformulazione sostitutiva della normativa antecedente la cancellazione di quella censurata dalla Corte con effetto retroattivo, determinerebbe una reiterata violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2 della Costituzione.

E' stata invocata dal Governo l'urgenza di garantire la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione, necessitata dal ripristino del denegato adeguamento al costo della vita delle pensioni d'importo inferiore a tre volte il minimo INPS dichiarato incostituzionale.

La scrivente ritiene, in via pregiudiziale, che la copertura finanziaria vada ricercata all'interno della fonte normativa che avrebbe consentito l'erogazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni obbligate, se non fosse stata bloccata.

La legge 29 maggio 1982 n. 297, articolo 3 introdusse una ristrutturazione del sistema di adeguamento automatico delle pensioni, prevedendo che al relativo finanziamento provvedesse il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FLDP).

A tale fine, con norma di scopo, le aliquote contributive per l'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti vennero elevate nella misura dello 0,30% della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1982 e dello 0,50% complessivo dal 1 gennaio 1983, di cui deve risultare almeno un'evidenziazione contabile a comprova della ammessa dichiarazione del Presidente dell'INPS che tale fondo "è attivo" e quindi la copertura finanziaria è garantita dalla retribuzione differita a scopo previdenziale accantonata in attività di lavoro proprio dai pensionati cui è stata azzerata, invece, per due anni l'adeguamento al costo della vita.

La scrivente ritiene che, una volta verificata l'esistenza di un autofinanziamento utile al ripristino della perequazione automatica azzerata, la erogazione delle somme dovute per gli anni 2012 e 2013 potrebbe essere dilazionata con una rateazione di durata inversamente proporzionale all'importo da corrispondere, in un massimo di 60 rate.

Il costo del rimborso dilazionato potrebbe essere coperto da una entrata derivante da una imposizione tributaria a sostegno delle prestazioni assistenziali o da un inasprimento della vigente contribuzione di solidarietà endo-previdenziale graduata in ragione dell'entità del trattamento previdenziale fruito.

Ciò consentirebbe di evitare l'asserita insostenibilità dell'impatto sulla finanza pubblica e permetterebbe, l'esecuzione dovuta dalla Pubblica Amministrazione della sentenza della Corte Costituzionale evitando un suo contenzioso temerario, la relativa spesa e il costo sociale e politico determinato da una reiterazione di disposizioni di legge censurabili dalla Corte.

Si rappresenta, infine, che dalla scrivente Organizzazione Sindacale viene da tempo sottolineata la necessità che il legislatore provveda a separare la previdenza sociale dall'assistenza sociale con una riforma di sistema del Welfare rispettosa del dettato costituzionale, in forza della quale venga restituito alla retribuzione differita dei lavoratori dipendenti il fine esclusivamente previdenziale che le spetta e si provveda all'assistenza sociale con il contributo di tutti i cittadini, secondo la capacità contributiva di ciascuno di essi, al suo sostegno attraverso l'imposizione fiscale.

**Note:**

#### **1. Testo successivo della motivazione finale della sentenza**

Non è stato, dunque, ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316/2010. Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36 primo comma e 38 secondo comma Costituzione (tra le più recenti, sentenza n. 208/2014 che richiama la sentenza n. 441/1993).

Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali da rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte.

L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere d'acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio.

#### **2. Punto 4 delle considerazioni in diritto della sentenza**

“La Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria,

ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza. Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'azzeramento della perequazione automatica...sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo ablatorio, destinato a reperire risorse per l'erario."

### 3. Punti 8 e 9 della parte motiva della sentenza

Dall'analisi dell'evoluzione normativa si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Costituzione.

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione, principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Costituzione così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici.

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 della Costituzione, con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta, senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004).

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest'ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all'adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Costituzione.

Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.

Con richiamo alla sentenza n. 316/2010, che aveva riconosciuto la legittimità costituzionale del blocco della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS e per un solo anno, la Corte ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere d'acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è per sua natura definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.



## saexdipinail

---

**Da:** saexdipinail <saexdip@sindacatoautonomoinail.191.it>  
**Inviato:** venerdì 29 maggio 2015 12:18  
**A:** 'RIZZETTO\_W@CAMERA.IT'; 'BOSCO\_A@CAMERA.IT'; 'AIRAUDO\_G@CAMERA.IT';  
'ALBANELLA\_L@CAMERA.IT'; 'BALDASSARRE\_M@CAMERA.IT';  
'BALDELLI\_S@CAMERA.IT'; 'BARUCCI\_D@CAMERA.IT'; 'BOCCHUZZI\_A@CAMERA.IT';  
'R.BRUNETTA@CAMERA.IT'; 'CALABRIA\_A@CAMERA.IT';  
'CASELLATO\_F@CAMERA.IT'; 'CESARO\_ANTIMO@CAMERA.IT';  
'CHIMENTI\_S@CAMERA.IT'; 'CIPRINI\_T@CAMERA.IT'; 'COMINARDI\_C@CAMERA.IT';  
'DALLOSSO\_M@CAMERA.IT'; 'DELLAI\_L@CAMERA.IT';  
'DELLARINGA\_C@CAMERA.IT'; 'DISALVO\_T@CAMERA.IT';  
'FONTANA\_C@CAMERA.IT'; 'GIACOBBE\_A@CAMERA.IT'; 'GNECCHI\_M@CAMERA.IT';  
'GREGORI\_M@CAMERA.IT'; 'GRIBAUDO\_C@CAMERA.IT'; 'INCERTI\_A@CAMERA.IT';  
'LABRIOLA\_V@CAMERA.IT'; 'LOMBARDI\_ROBERTA@CAMERA.IT';  
'MAESTRI\_P@CAMERA.IT'; 'MARTELLI\_G@CAMERA.IT'; 'MELONI\_G@CAMERA.IT';  
'MICCOLI\_M@CAMERA.IT'; 'MOTTOLA\_G@CAMERA.IT'; 'PARIS\_V@CAMERA.IT';  
'PICCOLO\_GIORGIO@CAMERA.IT'; 'PIZZOLANTE\_S@CAMERA.IT';  
'PLACIDO\_A@CAMERA.IT'; 'PRATAVIERA\_E@CAMERA.IT'; 'ROTTA\_A@CAMERA.IT';  
'SIMONETTI\_R@CAMERA.IT'; 'SIMONI\_E@CAMERA.IT'; 'TINAGLI\_I@CAMERA.IT';  
'TRIPEDI\_D@CAMERA.IT'; 'ZAPPULLA\_G@CAMERA.IT'  
**Oggetto:** SENTENZA C.C. N.70/2015  
**Allegati:** SENTENZA 70-2015 C.C..pdf